

VERBALE N. 6

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI**

1° GRADO DI COLONNELLA ANNI SCOLASTICI (2): 2021/2022 e 2022/2023

CIG: 8781213634

IMPORTO A BASE DI GARA: € 192.250,00 importo a base d'asta, soggetto a ribasso;
€ 8.000.00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso

SEDUTA PUBBLICA

del 17/09/2021 ore 15:30

**LA COMMISSIONE
GIUDICATRICE**

nominata con determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali n. 137 del 21.07.2021 per l'aggiudicazione dell'appalto di servizi per "L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI COLONNELLA ANNI SCOLASTICI (2): 2021/2022 e 2022/2023"

composta dai signori:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Ing. Simonetta Majeli | Presidente; |
| 2. Dott.ssa Giovanna Cichetti | Componente; |
| 3. Dott. Germano Mignini | Componente; |
| 4. Dott.ssa Cristina Colletta | Segretario verbalizzante; |

si riunisce, in seduta pubblica, presso la Sala consiliare sita all'interno della sede municipale di Colonnella, alle ore 15:30 del giorno 17/09/2021, ai fini della valutazione dell'offerta economica inoltrata dalle società concorrenti.

Il Presidente alle 15:45 dichiara aperta la seduta.

Sono presenti i seguenti soggetti delegati dalle società concorrenti:

- La Sig.ra D'Orazio Nadia, delegata dalla Società Euromense;
- Sig.ra Antonietta Cavallone, delegata dalla Sh Gestioni;
- Sig.re Alberto Santini, delegato da Serenissima Ristorazione;

Il Presidente della Commissione, dà atto che a seguito della seduta pubblica del 01/09/2021, sono pervenute, a mezzo pec certificata, delle memorie da parte della Nenè Services Soc. Coop. Sociale che tutti i commissari hanno puntualmente letto e che vengono allegate al presente verbale.

Lo stesso fa presente che la Commissione, dopo aver puntualmente approfondito tutte le questioni emerse nella seduta pubblica tenutasi il 01/09/2021, alle ore 15:30, a seguito dell'apertura dell'offerta economica, ha maturato le seguenti decisioni in merito alle questioni di cui ai punti 1, 2 e 3 sotto meglio individuate:

1) MANCATA INDICAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI E DI MANODOPERA ALL'INTERNO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Anche se tali costi non sono espressamente previsti dal disciplinare di gara e dal modello di offerta economica (peraltro da utilizzare come modello ma non assolutamente obbligatorio), l'obbligo di indicare i costi di sicurezza e manodopera, a pena di esclusione, è contenuto nell'art. 95 del codice che e' eterointegrato alla lex specialis di gara in quanto lo stesso disciplinare all'art. 26 richiama la normativa del codice degli appalti (Decreto Lgs. n. 50/2016) come normativa di riferimento.

Lo stesso articolo 26, inoltre, cita che l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite tra cui le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti.

La mancata indicazione all'interno dell'offerta economica degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi di manodopera costituisce il venir meno di un elemento essenziale dell'offerta economica e, non potendo rappresentare una carenza di natura meramente formale comporta l'esclusione dalla gara.

L'obiettivo della norma che li contempla (art. 95 D.Lgs 50/2016) è quello di verificare il rispetto delle prescrizioni della società concorrente in materia di retribuzione, assicurazione obbligatoria e sicurezza del lavoro.

La mancata indicazione determina un'incertezza sul contenuto dell'offerta economica non superabile autonomamente dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione della gara.

(rif. C. Giust. Eu. 02 maggio 2019; C.d.S. Sez. V sent. 1526/2021; C.d.S. Sez. V sent. N. 604/2020)

2) INCONGRUENZA TRA LA PERCENTUALE DI RIBASSO ED IL PREZZO OFFERTO

L'errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione dell'offerta, specie relativamente alla componente economica di essa, può essere rettificato ex officio dall'amministrazione e per essa dalla commissione, solo ove sia ictu oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico e non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell'offerente.

Nel caso dell'offerta economica presentata dalla Soc. Coop a r.l. Blue Line, invece, non è interpretabile la volontà del concorrente. Viene formulato un ribasso del 10,346 % sul prezzo a base d'asta (Euro 4,273) e viene indicato un prezzo totale pari ad € 3,846 anziché ad € 3,833. Questo valore poi viene anche sommato agli oneri di sicurezza (peraltro operazione non richiesta) pari a 0,177 per avere un risultato finale pari ad euro 4,023 anziché ad € 4,01.

Anche nel caso dell'offerta economica presentata dalla Sh Gestioni non è interpretabile la volontà del concorrente. Viene formulato un ribasso del 21 % sul prezzo a base d'asta (Euro 4,273) e viene indicato un prezzo totale pari ad € 3,57 anziché ad € 3,373. In fondo all'offerta poi appare una precisazione "si precisa che il prezzo offerto è dato da 3,393 (risultante dal ribasso percentuale applicato) + oneri di sicurezza (3,393 + 0,177 = 3,57)". Anche con questa precisazione non riporta alcun valore. Non si comprende e non è interpretabile la volontà del concorrente ossia se intendesse proporre quel ribasso e fosse errato il prezzo finale o viceversa.

L'incongruenza emersa tra la percentuale di ribasso ed il prezzo offerto nell'offerta economica è, di conseguenza, da ritenersi causa di esclusione.

L'offerta economica deve essere, infatti, chiaramente identificabile, univoca ed immodificabile a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (TAR Abruzzo Pescara del 29 maggio 2018 n. 178).

3) ASSENZA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNARSI A MANTENERE IL PREZZO INVARIATO PER TUTTO IL PERIODO CONTRATTUALE

La mancanza, all'interno dell'offerta economica, della dichiarazione "di impegnarsi a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale" non è da ritenersi causa di esclusione per i seguenti motivi:

- non è citata come tale all'interno del disciplinare di gara;
- tutti i concorrenti hanno inserito all'interno della busta "A", documentazione amministrativa, il disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione che al punto 21.3 riporta, testualmente, anche la seguente dicitura: ".....(omissis) **Tale ribasso rimarrà valido per tutta la durata del contratto**".

E' ovvio che avendo le società concorrenti accettato il disciplinare che appunto cita che il ribasso rimane valido per tutta la durata contrattuale è da intendersi, conseguentemente, che anche il prezzo rimane fisso per tutto il predetto periodo.

- Al punto 2) delle dichiarazioni che compongono l'offerta economica risulta presente la seguente: **"che l'importo finale del contratto sarà dato dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto per il numero di pasti effettivamente erogati nell'arco dell'anno e per il numero di anni di durata del contratto"**. Tale dichiarazione non può che confermare che l'importo finale rimanga tale per tutto il periodo contrattuale.

La Commissione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, intende attivare il 'soccorso procedimentale', nettamente distinto dal 'soccorso istruttorio', utile per risolvere dubbi riguardanti "gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica", tramite l'acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).

Il "soccorso procedimentale" è, difatti, ammissibile se il chiarimento, utile a dirimere il dubbio, non costituisce una modifica dell'offerta presentata in gara, né vi apporterebbe i dati correttivi o manipolativi, ma si limiterebbe a confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della "svista" occorsa nella compilazione dell'offerta economica.

Si chiede, di conseguenza, alle società che non hanno presentato questa dichiarazione di confermare l'impegno a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale come, peraltro, già accettato al momento della trasmissione del disciplinare di gara, firmato digitalmente per accettazione, ed inserito, in allegato, all'interno della Busta A - documentazione amministrativa.

Tale conferma deve essere acquisita entro e non oltre 3 (tre) giorni a partire dalla data in cui il Rup comunicherà quanto emerso in questa seduta alle società interessate, pena l'esclusione delle stesse.

Secondo quanto emerso vengono escluse, sin da subito, dalla gara le seguenti Società:

-Blue Line Soc.Coop. a r.l.;

- Sh Gestioni;

Viene attivato, invece, il soccorso procedimentale alle seguenti società:

-Pap S.r.l., per presentazione della dichiarazione di confermare l'impegno a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale;

-Euromense S.r.l., per presentazione della dichiarazione di confermare l'impegno a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale. Viene, altresì, richiesta la dichiarazione che attesti che il bollo di € 16,00 pagato con modello F23 si riferisca al cig della gara di refezione in parola;

- Serenissima Ristorazione S.p.A., per presentazione della dichiarazione di confermare l'impegno a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale;

- Klass Services., per presentazione della dichiarazione di confermare l'impegno a mantenere il prezzo invariato per tutto il periodo contrattuale. Viene, altresì, richiesto il pagamento del bollo di € 16,00 riferito al cig della gara di refezione in parola;

Per quanto attiene **Agri Service S.r.l.** viene richiesta la dichiarazione che attesti che il bollo di € 16,00 pagato con modello F23 si riferisca al cig della gara di refezione in parola.

Passa, sin da subito, alla fase successiva della valutazione dell'offerta economica la seguente società:


-Nenè Services Soc. Coop. a r.l.

La Commissione decide di riaggiornarsi, in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare del Comune di Colonnella, alle ore 09,30, sabato 25 settembre 2021 per verificare gli esiti del soccorso procedimentale, per la valutazione dell'offerta economica di ciascuna delle società che, sommata a quella tecnica, consentirà di avere un quadro esaustivo finale delle offerte.


Alle ore 15:55 la Commissione chiude la seduta pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Majeli Simonetta



COMPONENTE Dott.ssa Cichetti Giovanna



COMPONENTE Dott. Mignini Germano



SEGRETARIO VERBALIZZANTE Dott.ssa Colletta Cristina